

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1093 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ⁽¹⁾, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in particolare l'articolo 58, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione dovrebbe contenere una scomposizione delle posizioni in posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali, al fine di garantire trasparenza in merito alla separazione fra le attività finanziarie e non finanziarie in tali strumenti finanziari derivati su merci, le quote di emissioni o gli strumenti derivati sulle stesse.
- (2) Il formato delle relazioni giornaliere che forniscono una scomposizione completa delle posizioni delle imprese di investimento e dei loro clienti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti dovrebbe essere strutturato in modo da favorire il monitoraggio e l'applicazione dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
- (3) Le posizioni che sono emerse a seguito di operazioni di acquisto e di vendita relative a diverse date di consegna o merci o a seguito di altre strategie complesse dovrebbero essere comunicate su base disaggregata, a meno che la combinazione di prodotti sia commercializzata come un unico strumento finanziario identificato da un codice ISIN e che le posizioni in esso detenute siano soggette a un limite specifico.
- (4) Per svolgere le loro funzioni in maniera efficace e coerente, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero disporre di dati comparabili per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione. L'uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario ne promuove il più ampio uso da parte di una vasta gamma di partecipanti al mercato, favorendo in tal modo la standardizzazione.
- (5) Per facilitare il trattamento interamente automatizzato e ridurre i costi per i partecipanti al mercato, è opportuno usare formati standard per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione.
- (6) La nuova normativa del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla stessa data.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Relazioni settimanali

1. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione preparano la relazione settimanale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, separatamente per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione, rispettando il formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono l'aggregato di tutte le posizioni detenute dalle differenti persone in ciascuna delle categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato I in ciascuno strumento derivato su merci, in ciascuna quota di emissioni o in ciascuno strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione.

Articolo 2

Relazioni giornaliere

1. Le imprese di investimento forniscono alle autorità competenti la scomposizione delle loro posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE mediante una relazione giornaliera sulle posizioni nel formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.

Articolo 3

Formato delle relazioni

I gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento trasmettono le relazioni di cui agli articoli 1 e 2 in un formato standard XML comune.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Tabella 2

Tabella dei simboli per la tabella 3

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.dddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.ddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

Tabella 3

Tabella dei campi da segnalare per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato ai fini dell'articolo 1

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Nome della sede di negoziazione	Campo da compilare con il nome completo della sede di negoziazione.	{ALPHANUM-350}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 della sede di negoziazione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data a cui si riferisce la relazione settimanale	Campo da compilare con la data corrispondente al venerdì della settimana di calendario in cui è detenuta la posizione.	{DATEFORMAT}
Data e ora di pubblicazione	Campo da compilare con la data e l'ora di pubblicazione della relazione sul sito Internet della sede di negoziazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Denominazione del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa	Campo da compilare con il nome del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa, identificato dal codice del prodotto della sede.	{ALPHANUM-350}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione precedente. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria, indicando «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie, indicando «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Numero di posizioni	Campo da compilare con il quantitativo aggregato di posizioni aperte detenute il venerdì al termine del giorno di negoziazione. La quantità deve essere espressa in numero di lotti (se i limiti di posizione sono espressi in lotti) o in unità del sottostante. I contratti di opzione sono inclusi nell'aggregato e comunicati su base equivalente delta.	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il numero di posizioni.	«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti o {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante
Modifiche rispetto alla relazione precedente (+/-)	Campo da compilare con il quantitativo della posizione che indica l'aumento o la diminuzione della posizione rispetto al venerdì precedente. Nel caso di diminuzione della posizione il numero è espresso come numero negativo preceduto dal segno «-» (meno).	{DECIMAL-15/2}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Percentuale del totale delle posizioni aperte	Campo da compilare con la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata dalle posizioni.	{DECIMAL-5/2}
Numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria	<p>Campo da compilare con il numero di persone che detengono una posizione nella categoria.</p> <p>Se il numero di persone che detengono una posizione nella categoria è inferiore al numero stabilito dall'atto delegato della Commissione relativo all'articolo 58, paragrafo 6, della MiFID II ⁽¹⁾, compilare il campo inserendo un «.» (punto).</p>	<p>{INTEGER-7}</p> <p>o</p> <p>{ALPHANUM-1} se il campo è da compilare con un «.» (punto).</p>

(¹) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

ALLEGATO II

Formato delle relazioni giornalieri

Tabella 1

Tabella dei simboli per la tabella 2

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.dddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.ddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 caratteri alfanumerici	L'identificativo di cui all'articolo 6 del regolamento delegato 2017/590 della Commissione ⁽¹⁾ relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e all'allegato II dello stesso regolamento.

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

(1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Tabella 2

Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell'articolo 2

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data e ora di presentazione della relazione	Campo da compilare con la data e l'ora di presentazione della relazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Numero di riferimento della relazione	Campo da compilare con l'identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l'autorità competente che la riceve.	{ALPHANUM-52}
Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata	Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente.	{DATEFORMAT}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione	L'identificativo dell'impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Identificativo del possessore della posizione	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell'impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione»).	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione	Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni.	{ALPHANUM-256}
Identificativo dell'entità madre capogruppo	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione» o al campo «Identificativo del possessore della posizione» se l'entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica dell'entità madre capogruppo	Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate.	{ALPHANUM-256}
Status dell'impresa madre dell'organismo di investimento collettivo	Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all'impresa madre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione ⁽¹⁾	«TRUE» — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente «FALSE» — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente
Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione	Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo «Identificativo della sede di negoziazione» per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione.	{ISIN}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
	<p>Utilizzare il codice MIC «XXXX» per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti.</p> <p>Utilizzare il codice MIC «XOFF» per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziate fuori dai mercati regolamentati.</p>	
Tipo di posizione	<p>Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati («<i>future</i>»), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o in qualsiasi altro tipo di contratto.</p>	<p>«OPTN» — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR, SDRV o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato</p> <p>«FUTR» — <i>future</i></p> <p>«EMIS» — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse</p> <p>«SDRV» — strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE</p> <p>«OTHR» — ogni altro tipo di contratto</p>
Scadenza della posizione	<p>Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (<i>spot month</i>) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi.</p>	<p>«SPOT» — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS e SRDV</p> <p>«OTHR» — tutti gli altri mesi</p>
Quantitativo della posizione	<p>Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante.</p> <p>Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte.</p> <p>Se la posizione è in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, in questo campo deve essere riportato il numero di unità detenute.</p>	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	<p>Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione.</p>	<p>«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti</p> <p>{ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante</p> <p>«UNIT» — se il quantitativo della posizione è espresso in unità</p>

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Quantitativo della posizione equivalente delta	Se il tipo di posizione è «OPTN» o un'opzione su «EMIS», questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo «quantitativo della posizione». Compilare il campo con un numero positivo per <i>long call</i> e <i>short put</i> e un numero negativo per <i>long put</i> e <i>short call</i> .	{DECIMAL-15/2}
Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali	Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/591.	«TRUE» — la posizione riduce il rischio «FALSE» — la posizione non riduce il rischio

(¹) Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

(²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).